

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985,
in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato
Camera n. 1203)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per l'Ecologia

(BIONDI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro della Marina Mercantile

(CARTA)

col Ministro della Sanità

(DEGAN)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(GULLOTTI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

**col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(GRANELLI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(ROMITA)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1298)

**d'iniziativa dei deputati VERNOLA, LABRIOLA, REGGIANI, BOZZI,
BASSANINI, BRESSANI e VINCENZI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1985*

**Istituzione del Ministero per l'ambiente
e norme in materia di danno pubblico ambientale**

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

1. È istituito il Ministero per l'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente naturale; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente e degli equilibri ecologici, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ecosistema e la conservazione della natura.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

ART. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319,

e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite ad organi centrali dello Stato, in materia di inquinamento atmosferico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.

4. Il Ministro per l'ambiente è membro del CIPE, del CIPI e del CIPAA.

5. Il Ministro per l'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro per l'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubbli-

ci, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro per l'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. Sono esercitate dal Ministro per l'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile le funzioni già attribuite al Ministro della marina mercantile dagli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

10. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

11. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978,

n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica.

12. Sono adottati dal Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

13. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

14. Il Ministro per l'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

15. Il Ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

ART. 3.

Il Ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 di-

cembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro per l'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

ART. 5.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro per l'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero per l'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica internazionale.

3. Il Ministro per l'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

ART. 6.

1. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 23 giugno 1985.

2. I progetti delle opere di competenza statale o di enti pubblici anche economici sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro per l'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per l'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro per l'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

ART. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro per l'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro per l'ambiente, nei casi di accer-

tata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero per l'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro per l'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro per l'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

4. Ferme restando le eventuali responsabilità amministrative per danno pubblico ambientale, in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale.

5. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente naturale e del patrimonio ecologico il Ministro per l'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri istituito presso il Ministero per l'ambiente.

6. Il Ministro si avvale altresì, in attesa della relativa nuova disciplina, del Corpo forestale dello Stato, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle altre forze di polizia, previa intesa con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, nonché, di intesa con il Ministro della marina mercantile, delle capitanerie di porto.

ART. 9.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano disciplinate dalle norme vigenti le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'ordinanza del Ministro per l'ambiente prevista dal precedente articolo 8, comma terzo, è emanata d'intesa con il

Ministro per i beni culturali e ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro per l'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

6. Il Ministero per l'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero per l'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

ART. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero per l'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da nove esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta del mare, del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro per l'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Ministro per l'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro per l'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente.

ART. 12.

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) sei rappresentanti dei comuni e tre rappresentanti delle province, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione province italiane;

c) quindici rappresentanti di enti ed associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente aventi carattere nazionale o interregionale.

2. Il Ministro per l'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro per l'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elege nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero per l'ambiente.

4. Il Consiglio esprime, in seduta plenaria, il proprio avviso sulle materie indicate nella presente legge e sulle questioni ad esso sottoposte dal Ministro per l'ambiente.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro per l'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 1.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

ART. 13.

1. I gruppi e le associazioni, individuati rispettivamente con decreto del Ministro per l'ambiente, adottato su parere con-

forme del Consiglio nazionale di cui al precedente articolo 12, o con atto della regione competente, hanno diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso il Ministero per l'ambiente, le regioni, i comuni e le unità sanitarie locali.

2. Il Ministro per l'ambiente assicura comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

ART. 14.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per l'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro per l'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale già in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero per l'ambiente.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro per l'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sentito, per il personale di cui alla precedente lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero per l'ambiente, il Ministro per l'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 50 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 15.

Il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero per l'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale.

ART. 16.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente o dei singoli beni ambientali, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.

2. La giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale appartiene alla Corte dei conti, fatta salva ogni altra possibile azione presso i competenti organi giurisdizionali secondo le leggi vigenti.

3. Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità.

4. Qualsiasi cittadino, in modo singolo o associato, può denunciare al pubblico ministero presso la Corte dei conti qualsiasi fatto lesivo dell'interesse di cui al primo comma. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al denunciante.

5. Per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma le associazioni e gli altri soggetti collettivi portatori di interessi alla tutela dell'ambiente sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

ART. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987, che vengono per lo scopo integrati di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di

lire 15 miliardi per l'anno 1987. Al maggiore onere di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria sesta (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

Quadro A - Dirigenti amministrativi.

C	Dirigente generale	1	Direttore di servizio	1
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
		<u>11</u>		

Quadro B - Dirigenti tecnici.

C	Dirigente generale	3	Direttore di servizio	3
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
		<u>13</u>		

TABELLA B.

Carriera direttiva amministrativa.

7° e 8° livello funzionale	—	Posti n. 30
----------------------------	---	-------------

Carriera direttiva tecnica.

7° e 8° livello funzionale	—	Posti n. 30
----------------------------	---	-------------

TABELLA B/1.

Carriera di concetto.

6° e 7° livello funzionale	Segretario	Posti n. 70
	Ragioniere	Posti n. 10
	Ufficiale ecologico	Posti n. 50

TABELLA B/2.

Carriera esecutiva.

4° e 5 ^a livello funzionale	Coadiutore meccanografo	} Posti n. 40
	Assistente ecologico	
	Coadiutore (archivista dattilografo)	Posti n. 96

TABELLA B/3.

Carriera ausiliaria.

2° e 3° livello funzionale	Commesso	Posti n. 30
	Agente tecnico	Posti n. 20